



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 74217 del 25.06.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.07.2013 relativo alla società ALHOF di A. HOFMANN S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda ALHOF di A. HOFMANN S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

10.07.2013, in favore di un numero massimo di 28 unità lavorative, della società ALHOF di A. HOFMANN S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

- Settimo Milanese (MI): n. 25 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso a zero ore, n. 21 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione oraria del 24%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* all' 80% sospeso con riduzione oraria del 20%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75% sospeso a zero ore, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50% sospeso a zero ore;
- Roma: n. 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso con riduzione oraria del 20%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 62,5% sospeso con riduzione oraria del 20%, n.1 lavoratore con contratto *part time* al 50% sospeso con riduzione oraria del 20%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 87.245,08 (ottantasettemiladuecentoquarantacinque/08).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice fiscale: 04750550156

Matricola INPS: 4931552843

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 87.245,08 (ottantasettemiladuecentoquarantacinque/08) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 14/11/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni